



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.9407/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni della Campania" (Reg.Gen.n.323)

Ad iniziativa dei Consiglieri Vito Nocera, Antonella Cammardella, Gerardo Rosania.
Depositata il 6 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- I Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **25 GEN. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni della Campania”

Ad iniziativa dei Consiglieri Nocera, Cammardella, Rosania

Ruolo Generale n.323



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

In Regione Campania vi sono piccoli centri abitati, che non solo svolgono un'opera insostituibile di presidio e cura del territorio, ma sono portatori di cultura, saperi e tradizioni, e rappresentano al tempo stesso fattori di coesione sociale, di inclusione culturale, catalizzatori dei valori di pace e solidarietà. La presente proposta di legge è volta sia a tutelare l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine che in questi centri vivono, valorizzando le risorse e il patrimonio d'arte e tradizioni che custodiscono, sia a ridurre lo spopolamento e l'impoverimento di queste piccole realtà territoriali.

La lettura del territorio campano attraverso le sue caratteristiche socio-territoriali ed economiche è sicuramente un esercizio complesso.

Una complessità che scaturisce dagli innumerevoli "microcosmi" che si sono sviluppati in un clima di percepita indifferenza delle aree metropolitane ma che, comunque, hanno saputo raggiungere, talvolta, livelli di esemplare eccellenza.

Nell'attuale sistema socio-economico in cui la logica "metropolitana" sta mostrando tutti i limiti circa la capacità di rispondere compiutamente alle esigenze sempre più pressanti "di una vita sostenibile"; in cui lo stesso sistema urbano non può più eludere l'acuirsi di tutte le contraddizioni che il nuovo modello sociale sta imponendo, appare oltremodo opportuno proferire il giusto riconoscimento al sicuro valore aggiunto che dai "piccoli comuni" può venire a questa regione ed al suo futuro.

Interessarsi, perciò, di piccoli comuni è un esercizio di profonda analisi sociale che oggi più che mai, deve essere diretto verso la riscoperta dei valori di base che costituiscono le fondamenta della regione che noi tutti conosciamo e viviamo.

Di fronte alla crisi dei modelli di sviluppo territoriale squisitamente economici finora perseguiti che rischiano di vederci, in un futuro prossimo, quale luogo di transito e di scalo merci, bisogna provare a rinsaldare i rapporti con tutto il territorio ed elaborare, con esso, nuove forme di organizzazione e di sviluppo.

Obiettivo della presente proposta di legge è quello di migliorare le condizioni di vita nelle suddette aree, consci che questi comuni rivestono un ruolo centrale di presidi territoriali e di luoghi di elezione per le produzioni di qualità, grazie alle quali la Campania vanta più di un primato nello scenario dei mercati internazionali.

Con essa si intende entrare nel vivo dei nodi strategici del rilancio di questi luoghi: la difesa dell'ambiente e del paesaggio, la qualità culturale dei territori, la modernizzazione dei servizi, il consolidamento dei saperi tradizionali attraverso le nuove tecnologie; innanzitutto, cercare di attivare le politiche locali e di governo a sostegno dei piccoli comuni ma anche intervenire sul disagio insediativo alla base dei fenomeni di abbandono e spopolamento di questi luoghi, fermando la crescente rarefazione dei servizi al cittadino e l'insufficiente manutenzione del territorio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità della legge

1. La regione Campania riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti locali che le amministrano.
2. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale paesaggistico e architettonico custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di nuove tecnologie e di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, può definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a cinquemila abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistono situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale misurata sulla base dei seguenti fattori:

- a) demografia;
- b) livello di benessere;
- c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
- d) orientamento turistico;
- e) presenza di significativi fenomeni di dissesto;
- f) rilevanti criticità ambientali;

2. I comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti compresi in almeno una delle tipologie di cui al comma 1 nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza a grandi centri metropolitani, non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

3. Con deliberazione regionale, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la classificazione dei piccoli comuni e l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni cinque anni con le medesime procedure previste dallo stesso comma 3.

5. Gli schemi degli atti di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono trasmessi al consiglio regionale per il parere delle competenti commissioni consiliari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

6. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3 Disposizioni concernenti i piccoli comuni

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, sostiene iniziative per favorire la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, in particolare tra comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, nelle forme dell'unione di comuni ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. L'adozione di forme di gestione associata di cui al comma 1, ad iniziativa di piccoli comuni di cui all'articolo 2, non comporta alcuna restrizione o soppressione dei requisiti e dei diritti ai benefici riconosciuti, per il singolo comune, della presente legge.

3. Nei piccoli comuni, la Regione concorre alle spese relative alla rifunionalizzazione di locali pubblici destinati a favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio che può espletarsi a mezzo di rete telematica, previa convenzione con il ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi.

4. Nei locali rifunionalizzati ai sensi del comma 3 la Regione, per facilitare i residenti nei piccoli comuni nell'accesso alle informazioni, agli atti degli enti pubblici e della regione stessa, attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola entità organizzativa tutte le attività di front-line.

5. Gli edifici demaniali della regione dismessi, non più in uso e non considerati strumentali dall'amministrazione regionale, sono assegnati in comodato ai piccoli comuni che ne facciano richiesta, previo accordo con l'amministrazione stessa. I comuni possono acquisire tali immobili, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente secondo le norme vigenti. Gli immobili sono destinati, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato e associazioni riconosciute, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa nonché alla realizzazione di asili nido, assistenza all'infanzia 0-3 anni e formazione.

6. La Regione promuove interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui all'articolo 2 e alla diffusione di servizi di comunicazione elettronica a larga banda nei medesimi comuni.

7. La Regione promuove attività dirette alla salvaguardia, manutenzione e pulizia dei boschi ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, anche al fine del recupero di biomasse.

8. La Regione incentiva, altresì, l'adozione da parte dei comuni di cui all'articolo 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di



Consiglio Regionale della Campania

materiali da costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

9. La Regione, in sede di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, favorisce il recupero dei terreni incolti ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge.

10. La Regione, in armonia con quanto prescritto al precedente comma, incentiva, nei comuni di cui all'articolo 2, programmi pubblici e privati di riconversione energetica da fonti rinnovabili.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4 Attività e servizi

1. La Regione, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, per quanto di rispettiva competenza assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, al servizio farmaceutico, alla tutela del ciclo idrico, al risparmio e all'efficienza energetica, all'uso delle fonti rinnovabili.
2. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica e di favorire l'attivazione di progetti innovativi nei piccoli comuni, la Regione impartisce alle aziende sanitarie locali apposite direttive affinché stipulino in via sperimentale accordi con i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione di servizi aggiuntivi alla dispensazione dei farmaci, con particolare riferimento alla partecipazione delle farmacie stesse a programmi di assistenza.
3. Per i fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali ovvero per le funzioni inerenti all'e-government e connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - di seguito denominati ICT-, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza.
4. La Regione e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi anche in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 6 e all'articolo 6.
5. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, la Regione e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.
6. La Regione, in materia di bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo - FSE - nelle iniziative di formazione tecnica superiore -IFTS-, riserva una percentuale dei fondi disponibili da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati e iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5.

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali

1. La Regione favorisce, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano, in particolare, prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Programmi di e-government

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei centri di servizio territoriali - CST - o nelle alleanze locali per l'innovazione - ALI -, anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Sistema distributivo dei carburanti

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale.
2. Al fine di assicurare tale servizio nei piccoli comuni, i comuni, le province e la regione, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.
3. In caso di comprovato stato di indigenza economica, la regione contribuisce alla riduzione di spesa per combustibile per riscaldamento domestico a mezzo riduzione dell'accisa regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e artigiane

1. La Regione, dispone, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, per gli artigiani residenti nei piccoli comuni, interventi finalizzati alla semplificazione delle attività di esposizione e vendita esclusiva dei beni di propria produzione.
2. Nei piccoli comuni è autorizzabile, ai sensi del comma 1, lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
3. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di metri quadri duecentocinquanta per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.
4. I piccoli comuni nei quali esistono solo esercizi di vicinato, sentite le associazioni dei comuni maggiormente rappresentative, possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Disposizioni in materia di istruzione

1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento forme di aggregazione di diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.
2. La giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative promosse di cui al comma 1.
3. La Regione sulla base dei parametri definiti, sostiene i piccoli comuni nel cui territorio non sono presenti gli istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
Contributo annuale ai piccoli comuni

1. La regione Campania attribuisce, per le finalità di cui alla presente legge, un contributo annuale ai piccoli comuni così come individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art 2.
2. Il contributo annuale per ciascun comune è concesso, di norma, nella misura di euro trentamila, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento.
3. Il contributo è utilizzabile dai comuni per le attività, le iniziative e gli interventi previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 nonché per le spese che risultano a capo dei comuni medesimi anche a titolo di compartecipazione per attività e interventi finanziati dalla regione, dallo stato o dall'unione europea. Non è ammessa l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici.
4. I contributi sono incrementati del cinquanta per cento in caso di gestione associata di funzioni e servizi comunali.
5. I contributi previsti dalla presente legge non sono computati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

Progettazione e realizzazione di opere pubbliche

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è utilizzato per la progettazione di opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e culturale.
2. Il contributo di cui all'articolo 10, se utilizzato per la progettazione di opere pubbliche, può essere utilizzato anche nei casi di gestione associata, ovvero di gestione mediante ufficio comune costituito ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché nei casi previsti dall'articolo 19, comma 3 della legge nazionale 109/1994 quando i progetti sono redatti dagli uffici dello stato o della provincia.
3. Il contributo di cui all'articolo 10 può essere utilizzato per l'ammortamento di mutui contratti dai comuni per la realizzazione di opere pubbliche o per il pagamento dei ratei dei mutui medesimi che scadono nell'anno in cui i contributi sono concessi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale

1. Il contributo di cui all'articolo 10 può essere utilizzato per le spese relative alla redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13
Interventi a favore dei residenti

1. Il contributo di cui all'articolo 10 può essere utilizzato per uno o più dei seguenti interventi rivolti ai residenti:

- a) iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio;
- b) agevolazioni per favorire l'insediamento e il mantenimento della residenza, anche per l'acquisto dell'abitazione principale comprese eventuali compensazioni per la riduzione degli oneri di urbanizzazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Iniziative per lo sviluppo della vita civile e sociale

1. Il contributo di cui all'articolo 10 può essere utilizzato per iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale, nonché per le iniziative di promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 15
Interventi per la mobilità

1. Il contributo di cui all'articolo 10 può essere utilizzato per gli interventi, di competenza dei comuni relativi a:

- a) manutenzione della rete stradale;
- b) attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, in particolare per le persone anziane, per i minori, per le persone con handicap.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16

Fondo per gli incentivi fiscali e tributari in favore dei piccoli comuni

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, nel bilancio della regione è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un apposito fondo.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:
 - a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti o delle compartecipazioni a tributi erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
 - b) da incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni ovvero avviare in essi un'attività economica;
 - c) da agevolazioni fiscali e tributarie in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio;
 - d) da premi di insediamento in favore di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio;
 - e) da misure agevolative in favore della persona fisica o giuridica che rileva immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
 - f) dalla riduzione, nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP per i quattro periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - g) dalla riduzione IRAP di cui al precedente comma f) è riconosciuta per ulteriori tre periodi di imposta alle imprese costituite da donne e da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti beneficiari devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione;
 - h) dalla riduzione, nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, dell'aliquota dell'imposta regionale IRAP alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato nei piccoli comuni per i quattro periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
3. nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 2 lettere f) e g) siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP realizzando nei piccoli comuni di cui all'articolo 2;
4. le agevolazioni di cui al comma 2 lettere f) e g) operano nei limiti fissati dall'unione europea.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni

1. Nel bilancio della regione Campania è istituito un fondo di compartecipazione ad altri fondi strutturali, anche comunitari, per la concessione di contributi regionali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali, realizzare asili nido e a promuovere lo sviluppo economico e sociale nei piccoli comuni, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. All'individuazione della dotazione finanziaria e degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede annualmente con deliberazione di giunta previo parere della commissione consiliare competente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 18
Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.